



Comune di Taceno

Ufficio Tributi

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria

IMU

INDICE:

Art. 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 Presupposto impositivo

Art. 3 Definizione di abitazione principale, pertinenze e fabbricati

Art. 4 Aree Fabbricabili

Art. 5 Soggetti passivi

Art. 6 Soggetto attivo

Art. 7 Base imponibile

Art. 8 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 9 Assimilazioni

Art. 10 Esenzioni

Art. 11 Quota riservata allo stato

Art. 12 Versamenti

Art 13. Dichiarazione

Art. 14 Accertamento

Art. 15 Riscossione coattiva

Art. 16 Sanzioni ed interessi

Art. 17 Incentivi attività di controllo

Art. 18 Rimborsi

Art. 19 Contenzioso

Art. 20 Disposizioni finali ed efficacia

Art. 1 Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'articolo 52 del D. Lg.vo n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Taceno dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n.214/2011, e disciplinata dal citato articolo 13, oltrechè dagli articoli 8 e 9 del D. Lg.vo n.23/2011;
- 2) il presente regolamento è emanato alla fine di disciplinare l'applicazione dell'I.M.U. nel Comune di Taceno, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza;
- 3) per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Presupposto impositivo

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art. 3 Definizione di abitazione principale, pertinenze e fabbricati

Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:

- a) per "abitazione principale" s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;

Art. 4 Aree Fabbricabili

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è

costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D. Lg.vo n. 504/1992, senza computare valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori in costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

- 3) **AL SOLO FINE** di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può indicare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse in base ai valori comparativi utilizzati dall'Agenzia delle Entrate.
- 4) Non sono considerati edificabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale.

Art.5 Soggetti passivi

Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- b) il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione;

Art.6 Soggetto attivo

- 1) Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Taceno relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
- 2) In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 7 Base imponibile

La base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati di gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6, C/7.
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4, C/5.

- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 – D/5.
- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5).
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto (quindi privi di rendita), interamente posseduti da soggetto giuridico, la base imponibile è data dal valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5 comma 3 del D. Lg.vo 504/92, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Nel caso di possesso di fabbricati non ancora iscritti al catasto fabbricati ma iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali, occorre procedere al relativo accatastamento entro il 30 settembre 2012. Solo i fabbricati strumentali ad attività svolta da imprenditore agricolo possono essere accatastati nella categoria D/10. Mentre per gli immobili al catasto terreni come fabbricati rurali ma che hanno perso i requisiti di ruralità il termine per l'accatastamento è il 30 novembre 2012.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, **limitatamente** al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa istanza del soggetto passivo dell'IMU; le spese della perizia saranno a carico del richiedente. In alternativa alla perizia di cui sopra il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b), si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- l'immobile deve presentarsi in un degrado fisico strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3,

lettere a) e b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 6 giugno 2001, n.380), ed ai sensi del vigente Regolamento urbanistico edilizio comunale.

- l'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria.

A titolo esemplificativo sono inabitabili o inagibili i fabbricati, che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, (potenziale rischio di crollo);
- b) Strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone (potenziale rischio di crollo totale o parziale);
- c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Agli effetti del riconoscimento per la riduzione alla metà della base imponibile il soggetto passivo presenta la richiesta di una perizia al Tecnico Comunale o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro **90** giorni. L'Ufficio Tecnico Comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i **60** giorni successivi al deposito della dichiarazione in comune, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, o rigettando la richiesta.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Art.8 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

- 1) Ai sensi del c. 12 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, con effetto dal 1 gennaio.
- 2) Ai sensi del c. 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del D.L. n. 360/1998, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Art.9 Assimilazioni

- 1) Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art.10 Esenzioni

1) Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categoria catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5 bis del D.P.R. n. 601/1973 e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. n.810/1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 987/1977, in quanto il Comune di Taceno è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.73, c.1, lettera c), del D.P.R n.917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a), della L. n.222/1985;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L n.557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994, in quanto il Comune di Taceno risulta classificato tra i comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

Art.11 Quota riservata allo Stato

1) Ai sensi dell'art.13, comma 11, del D.L. 201/2011 è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al c.7 dell'art.13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c.8 del medesimo art.13, l'aliquota di base di cui al c.6, primo periodo, del su menzionato art.13.

2) La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie e proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

- 3) Alla quota d'imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'art.13 del D.L. 201/2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
- 4) Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art 12 del presente regolamento.
- 5) le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni.

Art 12. Versamenti

- 1) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
- 2) Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
- 3) Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lg.vo n. 241/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo; a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
- 4) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 166, della L. n. 296/2006.
- 5) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
- 6) Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12.

Art. 13 Dichiarazione

- 1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lg. vo n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 2) Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 14 Accertamento

- 1) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Lg. vo n. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
- 2) Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del D. Lg. vo n. 504/1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
- 3) Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D. Lg. vo n. 504/1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
- 4) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 5) Gli avvisi di accertamento di rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lg.vo. n. 472/1997, e successive modificazioni.
- 6) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest' ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo e dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.

Art. 15 Riscossione coattiva

- 1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D., n. 639/1910, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di

cui l'articolo 53 del D. Lg. vo n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

- 2) Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 16 Sanzioni ed interessi

- 1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
- 2) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
- 3) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 4) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D. Lg.vo n. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- 5) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6) In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del D. Lg.vo n. 471/1997.
- 7) Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del D. Lg.vo n. 471/1997.
- 8) Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui D. Lg.vo n. 472/1997.
- 9) Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari ai tassi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono venuti esigibili.

Art. 17 Incentivi attività di controllo

- 1) Per effetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lg.vo 23/2011, una percentuale del gettito IMU può essere destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

2) La Giunta Comunale determina la percentuale del gettito I.M.U. riscosso a seguito dell'attività di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi.

Art. 18 Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorni per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3) Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 12, comma 6, del presente regolamento.

Art. 19 Contenzioso

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lg.vo n. 546/1992e s.m.i.
- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lg.vo n. 218/1997, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
- 3) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 20 Disposizioni finali ed efficacia

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012.